

**Comunicazione n. DAL/RM/97000174 del 7-1-1997**

inviata alla ...

**Oggetto: Risposta a quesito**

Con lettera del ..., codesta societa' ha illustrato alla scrivente la propria operativita', consistente nello svolgimento di attivita' di pura intermediazione nel mercato delle valute, nonche', in via sussidiaria, nel mercato dei prodotti derivati in valuta. Nell'ambito di tale attivita', piu' in particolare, codesta societa' si limita a mettere in contatto tra loro le controparti interessate ad una data transazione, rappresentate unicamente da banche e societa' finanziarie.

Codesta societa' ha altresì precisato di aver chiesto ed ottenuto, a suo tempo, l'iscrizione all'albo delle Sim, e di essere stata autorizzata all'esercizio della attivita' di raccolta d'ordini e di quella di consulenza in materia di valori mobiliari. Cio' sulla base delle indicazioni fornite dalla scrivente con la comunicazione n. SGE/RM/91007447 del 18.12.1991 #<sup>1</sup>, ove si affermava la riconducibilita' della attivita' di "intermediario puro", limitata alla messa in contatto di parti aventi interessi contrapposti, alla raccolta d'ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), della legge n. 1/1991, ribadendo tale conclusione anche per il caso in cui la medesima attivita' di intermediazione si riferisse, anziche' direttamente a valute, ai contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valute, di cui all'art. 1, comma 2, della citata legge.

Quanto sin qui esposto, a seguito della entrata in vigore del d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415, codesta societa' ha chiesto di sapere, in sostanza, a quali condizioni sia da ritenersi subordinata la prosecuzione dell'attivita' in precedenza descritta e se, piu' precisamente, sussistano i presupposti per l'iscrizione di codesta societa' medesima nell'albo di cui all'art. 9 del decreto summenzionato ovvero nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del d. lgs. n. 385/1993.

Nel premettere che ogni valutazione inerente alla applicazione di quest'ultimo decreto rientra nelle specifiche competenze della Banca d'Italia - anch'essa destinataria della nota in oggetto - e circoscrivendo quindi la risposta all'esame delle norme recate dal d. lgs. n. 415/1996, si osserva che tale provvedimento include tra gli "strumenti finanziari", anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti: i contratti "futures" su valute, e sui relativi indici (art. 1, comma 1, lett. f); i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su valute (art. 1, comma 1, lett. g); i contratti a termine collegati a valute, e ai relativi indici (art. 1, comma 1, lett. h); i contratti di opzione su valute, e sui relativi indici (art. 1, comma 1, lett. i).

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. e), dello stesso decreto, costituisce un "servizio di investimento", qualora abbia ad oggetto strumenti finanziari, l'attivita' di "ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione". Infatti, come evidenziato nel tredicesimo considerando della direttiva n. 93/22/CEE, a conferma dell'orientamento costantemente seguito da questa Commissione, l'attivita' di ricezione e trasmissione di ordini deve intendersi comprensiva anche della attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu' investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di un'operazione tra di essi.

Ne consegue che l'attivita' di "pura intermediazione" avente ad oggetto i sopra specificati strumenti finanziari, e quelli ulteriormente individuati all'art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 415/1996, continua a rappresentare, anche alla luce del decreto, una attivita' riservata, il

---

<sup>1</sup> Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

cui svolgimento e' consentito ai soli soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, tra i quali figurano le Sim. Queste ultime, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, e 1, comma 4, lett. g), del decreto, possono prestare il servizio di intermediazione in cambi, in quanto servizio accessorio, solo quando lo stesso sia collegato all'esercizio di servizi di investimento.

*p. IL PRESIDENTE*  
*Antonio Zurzolo*